

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.p.a.

Modifiche alla circolare CDP S.p.a. n. 1263 del 25 novembre 2005, recante «Condizioni per la concessione del prestito flessibile» e s.m.i.

Alla Circolare CDP S.p.A. 25 novembre 2005, n. 1263 recante “*Condizioni per la concessione del Prestito Flessibile*” - nel testo integrato sia con le modifiche del 12 dicembre 2005 pubblicate in G.U. n. 295 Parte Seconda del 20 dicembre 2005 che con l’adeguamento apportato dalla Circolare 1267 e pubblicato in G.U. n. 237 Parte Seconda dell’11 ottobre 2006 - sono apportate le modifiche di seguito indicate.

Il par. 2 “Ambito soggettivo e oggettivo”, secondo cpv., num. ii) è sostituito come segue:

- ii) *importo minimo concedibile per ogni singolo contratto € 250'000,00. Tale importo minimo è ridotto a € 100'000,00 per i comuni con popolazione fino a 5'000 abitanti. Nel caso di un progetto definitivo congiunto con ripartizione della copertura finanziaria tra più Enti, l'importo minimo di ogni singolo prestito è fissato in € 100'000,00, a condizione che la somma degli importi richiesti a copertura del progetto definitivo congiunto sia non inferiore a € 250.000,00;*

Il par. 2 “Ambito soggettivo e oggettivo”, secondo cpv., num. vii) è sostituito come segue:

- vii) *possibilità di rimborso anticipato volontario totale o parziale anche nel periodo di pre-ammortamento, previa corresponsione di un indennizzo;*

Al par. 2 “Ambito soggettivo e oggettivo”, secondo cpv., è inserito il num. xii) recante il testo seguente:


- xii) *opzione dell'Ente, durante il periodo di ammortamento, di trasformare il regime degli interessi, applicato alle somme ancora da ammortizzare, da tasso variabile a tasso fisso, per la durata residua dell'ammortamento del prestito flessibile; il tasso fisso da applicare è calcolato con le stesse modalità di cui al precedente punto x);*

Il par. 4.1 “Periodo di Utilizzo”, secondo cpv., è sostituito come segue:

Durante tale periodo l'Ente può ottenere le erogazioni sulla base della certificazione della spesa effettuata fino a concorrenza dell'importo concesso, ferma restando la possibilità di richiedere un periodo di utilizzo aggiuntivo (vedi paragrafo 4.7). Durante il periodo di utilizzo l'Ente può esercitare, una o più volte, l'opzione circa il regime di interessi da applicare in pre-ammortamento e in ammortamento.

Il par. 4.3 “Opzione Tasso Fisso”, primo cpv., è sostituito come segue:

Entro il 30/11 di ogni anno solare del periodo di pre-ammortamento, con esclusione del primo e dell'ultimo anno, l'Ente ha la facoltà di scegliere che su tutte le somme erogate fino a tale data maturino, con decorrenza dall'1/1 dell'anno successivo, interessi a tasso fisso, sia per quanto riguarda il pre-ammortamento residuo che per l'ammortamento. L'ammontare minimo sul quale è possibile esercitare l'opzione tasso fisso è pari a € [50'000,00]. L'esercizio delle opzioni dovrà essere comunicata dall'Ente alla CDP, via fax, a pena di decadenza, entro il 30/11 di ciascun anno del periodo di utilizzo successivo al primo, con esclusione dell'ultimo anno del periodo di pre-ammortamento.



Il par. 4.5 “Ammortamento”, primo cpv., è sostituito come segue:

Il periodo di ammortamento ha una durata pari ad un numero intero di anni solari, in ogni caso non inferiore alla durata del periodo di pre-ammortamento aumentata di 2 anni solari e non inferiore a 4 anni solari. Il periodo di ammortamento decorre dall'1/1 dell'anno solare successivo alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento e termina alla data di scadenza del prestito. In tale periodo, il prestito viene rimborsato in rate semestrali posticipate da corrispondersi alle scadenze del 30/6 e del 31/12, comprensive di capitale (sulla base delle somme erogate eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale) ed interessi a tasso variabile ovvero a tasso fisso in funzione delle opzioni esercitate dall'Ente.

Il par. 4.5 “Ammortamento”, penultimo cpv., è sostituito come segue:

A decorrere dalla data di inizio ammortamento su tutte le somme erogate nel periodo di utilizzo (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale) maturano interessi a tasso variabile, calcolati con le stesse modalità previste per gli interessi di pre-ammortamento a tasso variabile. Gli Enti hanno, tuttavia, la facoltà, di scegliere che sulle somme erogate (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale), maturino interessi a tasso fisso (vedi paragrafo 4.8).

Il par. 4.7 “Conversione Totale o Parziale, Riduzione Automatica, Indennizzo di Mancato Utilizzo, Estinzione”, quinto cpv., è sostituito come segue:

Sulle somme oggetto di conversione parziale o totale maturano interessi, nel periodo di ammortamento, calcolati sulla base del regime di tasso di interesse, fisso o variabile, prescelto dall'Ente.

Il par. 4.7 “Conversione Totale o Parziale, Riduzione Automatica, Indennizzo di Mancato Utilizzo, Estinzione”, ultimo cpv., è sostituito come segue:

Nel caso in cui alla data di scadenza del periodo di utilizzo la somma erogata sia nulla e l'Ente non abbia chiesto la conversione parziale o totale, l'Ente ha facoltà di richiedere, per iscritto, via fax, alla CDP entro il 30/11 una estinzione senza indennizzo, previa attestazione della non realizzabilità dell'investimento finanziato, ovvero dell'avvenuta copertura finanziaria mediante l'impiego di risorse di bilancio dell'Ente, con l'esclusione di altre somme provenienti da indebitamento di natura creditizia. Diversamente l'Ente è tenuto a corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo concesso.

I paragrafi dal 4.8 in poi sono sostituiti come segue:

4.8 Opzione Tasso Fisso in Ammortamento

L'Ente, entro il 30/11 del penultimo anno del periodo di ammortamento, ha la facoltà di scegliere che, sul debito residuo a tasso variabile, maturino interessi a tasso fisso. L'esercizio dell'opzione dovrà essere comunicato dall'Ente alla CDP, via fax, a pena di decadenza entro il 30/11. Il regime a tasso fisso entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla presentazione della richiesta



4.9 Garanzia

A garanzia degli impegni assunti con il prestito, gli Enti sono tenuti a rilasciare una garanzia nella forma all'uopo individuata dalla CDP per ciascuna tipologia di Ente. In ogni caso, il rilascio delle garanzie, nelle diverse forme previste, costituisce condizione sospensiva all'erogazione.

4.10 Erogazione

L'erogazione avviene in una o più soluzioni durante il periodo di utilizzo, salvo nel caso in cui l'Ente richieda una conversione totale o parziale con periodo di utilizzo aggiuntivo (vedi paragrafo 4.7), sulla base di apposita domanda corredata da una dichiarazione dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute.

L'erogazione del prestito è, in ogni caso, subordinata alla condizione sospensiva relativa alla ricezione, da parte della CDP, oltre che della domanda di erogazione, anche della garanzia in originale, del modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, nonché alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del contratto o comunque l'inadempimento da parte dell'Ente ad una qualsiasi delle obbligazioni ivi assunte.

4.11 Rimborso anticipato totale o parziale volontario

L'Ente ha la facoltà di effettuare il rimborso totale o parziale del prestito in via anticipata, per un importo non inferiore a 50'000,00 euro, in corrispondenza di ciascuna data di pagamento nel corso del periodo di ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.

In caso di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla somma da rimborsare, la rata di capitale ed interessi dovuta a quella data di pagamento.

L'Ente dovrà inoltre corrispondere a CDP, alla stessa data:

A) con riferimento alla somma da rimborsare in relazione alle quali maturano interessi calcolati sulla base del tasso di interesse variabile, un indennizzo di importo pari allo 0,125% della somma rimborsata anticipatamente; e


B) con riferimento alla somma da rimborsare in relazione alla quale maturano interessi calcolati sulla base del tasso fisso, un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra il valore attuale delle porzioni di rate che si sarebbero percepite qualora non fosse stato richiesto il rimborso anticipato e la somma rimborsata anticipatamente. Tale indennizzo è calcolato da CDP con riferimento alla data prescelta per il rimborso. Il valore attuale sarà calcolato impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione degli spread unici vigenti il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Qualora il venerdì non sia un giorno target, si farà riferimento al giorno target immediatamente antecedente.

L'Ente, impiegando esclusivamente risorse di bilancio diverse da indebitamento di natura creditizia, ha la facoltà di effettuare il rimborso totale o parziale del prestito in via anticipata, con riferimento alle somme erogate, durante il periodo di pre-ammortamento, a partire dal secondo anno, in corrispondenza del 30/6 e del 31/12 di ciascun anno del periodo di pre-ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP almeno trenta giorni prima la data prescelta per il rimborso.

In caso di rimborso anticipato totale o parziale nel periodo di pre-ammortamento, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla somma da rimborsare, la quota interessi dovuta a quella data di pagamento.

L'Ente dovrà inoltre corrispondere a CDP, alla stessa data:

A) con riferimento alla somma da rimborsare in relazione alle quali maturano interessi calcolati sulla base del tasso di interesse variabile, un indennizzo di importo pari allo 0,125% della somma rimborsata anticipatamente; e



B) con riferimento alla somma da rimborsare in relazione alle quali maturano interessi a tasso fisso un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra il valore attuale delle porzioni di rate di pre-ammortamento e di ammortamento che si sarebbero percepite qualora non fosse stato richiesto il rimborso anticipato e la somma rimborsata anticipatamente. Tale indennizzo è calcolato da CDP con riferimento alla data prescelta per il rimborso. Il valore attuale sarà calcolato impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione degli spread unici vigenti il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Qualora il venerdì non sia un giorno target, si farà riferimento al giorno target immediatamente antecedente.

Una richiesta di rimborso anticipato durante il periodo di pre-ammortamento, automaticamente annulla l'eventuale richiesta di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso o dell'Opzione di Inizio Ammortamento, inviata alla CDP contestualmente alla richiesta di rimborso o in precedenza, con riferimento alla stessa data effetto (31/12) prescelta per il rimborso anticipato.

La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola l'importo complessivo dovuto per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest'ultima data l'Ente deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario.

4.12 Diverso utilizzo

La CDP può autorizzare l'Ente ad utilizzare la somma prestata per realizzare un investimento diverso da quello per cui era stato concesso il prestito medesimo, a condizione che il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP, sia di importo superiore a 5.000 euro e rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito medesimo.

Resta invariato l'allegato A (Nota tecnica)

Viene eliminato l'allegato B (Condizioni generali del Prestito Flessibile)

Roma, 12 maggio 2010

L'Amministratore Delegato
Della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Giovanni Gorno Tempini

